

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 676}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDO, BERNARDI, ROGNONI, COSTAMAGNA, BORTOLANI, MARZOTTO CAOTORTA, LUCCHESI, VERNOLA, PORTATADINO, TANTALO, CARLOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA, LAMORTE, BURO MARIA LUIGIA, CASADEI AMELIA, MAGGIONI, BORRI, MORINI, SANESE, ZARRO, AMALFITANO, CAZORA, FORNASARI, IANNIELLO, LO BELLO, ANDREONI, RENDE, PEZZATI, MORA, SINESIO, ZOLLA, FIORET, GARGANO, BUBBICO, CASTELLUCCI

Presentata il 28 ottobre 1976

Modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 649, concernente norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di adeguare alle mutate condizioni del mercato edilizio i limiti di importo massimi entro i quali gli enti cooperativi possano fruire delle agevolazioni speciali contemplate dalle norme in vigore.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che le cooperative di produzione e lavoro in questi ultimi tempi non solo hanno rafforzato la posizione del proprio settore nell'ambito dell'economia nazionale ma si sono dimostrate più capaci degli imprenditori privati di resistere alla crisi economica assicurando una continuità produttiva alle imprese private minacciate di chiusura

per le quali è necessario l'intervento dello Stato.

D'altra parte, occorre anche considerare il cresciuto costo della manodopera, degli oneri contributivi ed assicurativi nonché dei materiali da costruzione senza dimenticare la progressiva ed inevitabile svalutazione monetaria per cui la grande maggioranza dei lavori supera oggi l'importo di 100 milioni, e molto spesso di 500 milioni per le opere di maggiore mole, per cui è sempre meno frequente per gli enti cooperativi la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per la prestazione delle cauzioni, svilendo così lo scopo proposto dal legislatore di supplire, con di-

sposizioni speciali, al difetto di capitali loro propri.

Appare quindi più che giusta la richiesta contenuta nella presente proposta di legge, che venendo incontro alle legittime aspirazioni degli enti cooperativi, si prefigge di aumentare adeguatamente i limiti di importo massimo di cui in narrativa.

Pertanto, fermo restando il principio che le cooperative e i loro consorzi possano essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonché ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle amministrazioni e delle aziende dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, degli stessi limiti di importi per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori, si chiede che i limiti di importo massimo degli appalti entro i quali

gli enti cooperativi possano fruire delle agevolazioni speciali contemplati dalle norme in vigore, vengano elevati rispettivamente a 300 milioni per le cooperative e a 1.000 milioni per i consorzi, valori che, oltretutto, costituiscono un naturale aggiornamento per la ricorrente svalutazione monetaria.

Conseguentemente, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria attualmente fissata nella misura dell'1 per cento sino a 6 milioni ed in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi previsti, dovrà essere fissata, rispettivamente, nella misura dell'1 per cento sino a lire 20 milioni ed in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi di cui alla presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 649, è così modificato:

« *Articolo 2.* — Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 300 milioni per le cooperative, e di lire 1.000 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà fissata nella misura dell'1 per cento sino a lire 20 milioni e in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sarà quello stesso indicato nell'avviso d'asta e di licitazione per le imprese comuni ».